



Ai Docenti
Agli Uffici di Segreteria
Alla DSGA

Circolare n.74

Oggetto: Integrazione ai criteri di ammissione, sospensione del giudizio e non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Maturità

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, recante "Regolamento sulla valutazione degli alunni", con particolare riferimento all'art. 4 concernente la valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato";

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti;

VISTA la Legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante disposizioni in materia di valutazione del comportamento degli studenti;

VISTA la normativa ministeriale vigente in materia di scrutini finali, recupero delle carenze formative, ammissione alla classe successiva e all'Esame di Maturità;

COMUNICA

i criteri generali cui il Consiglio di Classe dovrà attenersi nelle operazioni di scrutinio finale.

ART. 1 - VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai sensi dell'*art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009*, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell'anno scolastico e l'impossibilità di procedere allo scrutinio finale.

Sono fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti per assenze documentate e continuative dovute a gravi motivi di salute, terapie programmate, partecipazione ad attività sportive riconosciute dagli organismi competenti, motivi familiari eccezionali o altre situazioni espressamente previste dalla normativa e dai regolamenti interni dell'Istituto.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento costituisce espressione dell'autonomia professionale dei docenti e viene effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe.

La valutazione finale tiene conto:

- del livello di apprendimento raggiunto nelle singole discipline;
- dei progressi registrati rispetto alla situazione iniziale;
- dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo;
- della continuità nello studio;
- della frequenza scolastica;
- delle competenze disciplinari e trasversali acquisite;
- degli esiti delle attività di recupero eventualmente svolte;
- del percorso complessivamente compiuto durante l'anno scolastico.

La valutazione finale non coincide necessariamente con la mera media aritmetica delle valutazioni riportate nel corso dell'anno.

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che:

- abbiano validamente frequentato l'anno scolastico;
- abbiano conseguito una valutazione del comportamento non inferiore a sei decimi;
- abbiano raggiunto gli obiettivi minimi previsti nelle discipline oppure presentino carenze ritenute recuperabili dal Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe, nell'esercizio della propria autonomia valutativa, esamina la situazione complessiva dello studente e delibera tenendo conto del quadro generale degli apprendimenti e delle concrete possibilità di recupero.

ART. 4 - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente e assume particolare rilevanza ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Maturità.

Essa è attribuita tenendo conto:

- del rispetto del Regolamento d'Istituto;
- del rispetto del Patto educativo di corresponsabilità;
- della frequenza e della puntualità;
- del rispetto delle persone, degli ambienti e dei beni scolastici;
- della partecipazione responsabile alla vita della comunità scolastica;
- del livello di maturazione civica e sociale dimostrato.

ART. 5 - CONSEGUENZE DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

a) VALUTAZIONE INFERIORE A SEI DECIMI

Ai sensi della *Legge n. 150/2024*, la valutazione del comportamento inferiore a sei decimi comporta:

- la non ammissione alla classe successiva;
- la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Tale deliberazione deve essere adeguatamente motivata e verbalizzata.

b) VALUTAZIONE PARI A SEI DECIMI NELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE

Gli studenti che conseguono una valutazione del comportamento pari a sei decimi sono tenuti allo svolgimento di un elaborato individuale su tematiche di cittadinanza attiva, cittadinanza solidale ed educazione civica. L'argomento è individuato dal Consiglio di Classe.

L'elaborato costituisce parte integrante del percorso educativo dello studente ed è finalizzato alla riflessione sui valori costituzionali, sul rispetto delle regole e sulla partecipazione responsabile alla vita civile e scolastica.

c) VALUTAZIONE PARI A SEI DECIMI NELLE CLASSI QUINTE

Gli studenti delle classi quinte che conseguono una valutazione del comportamento pari a sei decimi sono tenuti alla predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale.

L'elaborato è assegnato dal Consiglio di Classe e costituisce elemento obbligatorio ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato.

L'elaborato è successivamente discusso nell'ambito del colloquio dell'Esame di Stato secondo le disposizioni ministeriali vigenti.

ART. 6 - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 122/2009, qualora gli studenti presentino insufficienze in una o più discipline e il Consiglio di Classe ritenga possibile il recupero delle carenze formative entro l'inizio del successivo anno scolastico, viene deliberata la sospensione del giudizio.

In tale situazione:

- non viene espresso il giudizio definitivo di ammissione;
- vengono comunicate alle famiglie le discipline insufficienti;
- vengono indicati gli specifici obiettivi da recuperare;
- vengono fornite indicazioni sulle modalità di recupero;
- possono essere organizzati interventi didattici di recupero;
- vengono programmate verifiche finali delle competenze da recuperare.

La sospensione del giudizio riguarda esclusivamente le classi per le quali la normativa vigente la prevede e non si applica alle classi terminali.

ART. 7 - SCRUTINIO INTEGRATIVO

Al termine delle attività di recupero e delle verifiche previste, il Consiglio di Classe procede allo scrutinio integrativo.

In tale sede viene accertato:

- il livello di recupero delle carenze formative;
- il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari;
- la possibilità di un proficuo proseguimento del percorso scolastico.

Il Consiglio di Classe delibera quindi:

- l'ammissione alla classe successiva;
- oppure la non ammissione alla classe successiva.

ART. 8 - CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La non ammissione può essere deliberata quando si riscontri una o più delle seguenti condizioni:

- mancata validità dell'anno scolastico per superamento del limite massimo di assenze;
- valutazione del comportamento inferiore a sei decimi;
- insufficienze numerose, gravi e diffuse (sono considerate **insufficienze gravi** le valutazioni di 2 e 3 decimi);
- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi nelle discipline fondamentali;
- inadeguata acquisizione delle competenze indispensabili per affrontare la classe successiva;
- esito negativo dello scrutinio integrativo;
- impossibilità di formulare una prognosi favorevole di recupero.

La decisione deve essere motivata in modo puntuale e risultare dal verbale dello scrutinio.

Di norma, la presenza anche di una sola valutazione pari a 2/10 o di una sola valutazione pari a 3/10 comporta la proposta di non ammissione alla classe successiva, salvo casi eccezionali debitamente motivati e verbalizzati dal Consiglio di Classe.

ART. 9 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITÀ

Sono ammessi all'Esame di Stato gli studenti che:

- abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo deroghe previste dalla normativa;
- abbiano partecipato alle prove INVALSI previste per l'ultimo anno di corso;
- abbiano svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente;
- abbiano conseguito una valutazione del comportamento non inferiore a sei decimi;
- abbiano ottenuto una valutazione positiva in sede di scrutinio finale.

ART. 10 - ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Per gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017.

L'attribuzione avviene sulla base:

- della media dei voti;
- della frequenza scolastica;
- dell'impegno e della partecipazione;
- delle attività formative riconosciute dall'Istituto;
- dell'intero percorso scolastico dello studente.

MEDIA DEI VOTI	CREDITO III ANNO	CREDITO IV ANNO	CREDITO V ANNO
$M < 6$	–	–	7 – 8
$M = 6$	7 – 8	8 – 9	9 – 10
$6 < M \leq 7$	8 – 9	9 – 10	10 – 11
$7 < M \leq 8$	9 – 10	10 – 11	11 – 12
$8 < M \leq 9$	10 – 11	11 – 12	13 – 14
$9 < M \leq 10$	11 – 12	12 – 13	14 – 15

ART. 11 - STUDENTI CON DISABILITÀ E CON DSA

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, la valutazione è effettuata in conformità agli obiettivi, ai criteri e alle modalità previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati ai sensi della Legge n. 170/2010, la valutazione tiene conto delle misure compensative e dispensative previste dal Piano Didattico Personalizzato (PDP).

ART. 12 - PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

La pubblicazione degli esiti degli scrutini avviene secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni del Garante per la Privacy.

DATE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLO SCRUTINIO FINALE

CLASSI	DATA
PRIME	15/06/2026
SECONDE	
TERZE	
QUARTE	
QUINTE	13/06/2026

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Le deliberazioni dei Consigli di Classe sono adottate collegialmente e nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di valutazione degli studenti, ammissione alla classe successiva ed Esame di Stato.

La presente circolare integra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Regolamento d'Istituto e i criteri di valutazione deliberati dagli Organi Collegiali.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

Cordiali saluti.

Roma, 01 giugno 2026

La Dirigente Scolastica

Dott. ssa Giuliana Vitale

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma del
D.L. 39/93